SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A01543

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio provinciale di Roma ed il presidente nella persona del sig. Enrico Gasbarra;

Considerato che, in data 11 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Roma è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Troise è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Roma è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Enrico Gasbarra.

Il citato amministratore, in data 11 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Roma ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Marisa Troise.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Saonara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Saonara (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saonara (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo De Rogatis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Saonara (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 febbraio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate personalmente da sei consiglieri e da altri otto componenti per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2591/2008 - Area II del 14 febbraio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saonara (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo De Rogatis.

Roma, 19 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01680

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio provinciale di Varese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio provinciale di Varese ed il presidente nella persona del sig. Marco Giovanni Reguzzoni;

Considerato che, in data 12 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Varese è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Iadanza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Varese è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, con contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Marco Giovanni Reguzzoni.

Il citato amministratore, in data 12 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Varese ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Guido Iadanza.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01681

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Viterbo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Viterbo ed il sindaco nella persona del sig. Giancarlo Gabbianelli;

Considerato che, in data 12 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Viterbo è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Menghini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Viterbo è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giancarlo Gabbianelli.

Il citato amministratore, in data 12 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Viterbo ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giovanna Menghini.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01682

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 dicembre 2007.

Iscrizione dell'Organismo «ASAC - Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione», nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 6 luglio 2007, pervenuta il 2 agosto 2007, integrata il 20 settembre 2007 e 16 ottobre 2007 pervenuta il 24 ottobre 2007, con la quale l'avv. Luigi Pagliuca, nato a Milano il 20 maggio 1966, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «ASAC - Associazione per lo Sviluppo delle

Agenzie di Conciliazione», con sede legale in Milano, Piazza A. Gramsci n. 2, C.F. 97341720155 e P. IVA 04532840966, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dall'associazione non riconosciuta «ASAC - Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 dell'associazione non riconosciuta:

«ASAC - Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione», con sede legale in Milano, Piazza A. Gramsci n. 2, (C.F. 97341720155 e P. IVA 04532840966).

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 20 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A01639

DECRETO 15 febbraio 2008.

Iscrizione dell'Organismo «Servizio di conciliazione della camera di commercio I.A.A. di Crotone», nel registro degli organisimi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a nonna dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 29 novembre 2007, prot. DAG 10 dicembre 2007, 0157622.E, integrata il 17 dicembre 2007 e 6 febbraio 2008, con la quale il dott. Francesco Barretta nato a Rocca di Neto (Crotone) il 6 gennaio 1957, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, con sede legale in Crotone, Piazza Castello n. 20, C.F. 91008680794 e P.I. 02066860798, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1983, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dall'organismo non autonomo «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione al sensi dell'art. 4 comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, con sede legale in Crotone, Piazza Castello n. 20, C.F. 91008680794 e P.I. 02066860798, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 25 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

08A01637

DECRETO 15 febbraio 2008.

Modifica dei PDG di iscrizione dell'«Organismo di conciliazione bancaria», nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 1° febbraio 2008, pervenuta il 6 febbraio 2008, con le quali l'avv. Corrado Conti nato a Città Sant'Angelo il 16 giugno 1933, in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario -Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», chiede che vengano inseriti ulteriori 6 conciliatori;

Visto il PDG 23 gennaio 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», è stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Visti i PPDG 10 maggio 2007, 16 luglio 2007 e 5 novembre 2007 con i quali è stato ampliato il numero dei conciliatori;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificato che i conciliatori nelle persone di:

prof. Alberici Adalberto, nato a Sorengo Lucano (Svizzera) il 4 novembre 1946 (rapporto non in esclusiva);

prof. avv. Benincasa Maurizio nato a Catanzaro il 14 gennaio 1967 (rapporto non in esclusiva);

avv. Alvaro Antonio nato a Messina il 1° giugno 1955 (rapporto in esclusiva);

prof. Marano Pierpaolo nato a Cosenza il 1° settembre 1965 (rapporto in esclusiva);

dott. Pozzoli Marco Antonio nato a Desio (Milano) il 21° gennaio 1956 (rapporto in esclusiva);

prof. Santoro Vittorio nato a Napoli il 16 marzo 1950 (rapporto in esclusiva);

sono in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007 e 5 novembre 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Concillatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54 (C.F. e P.I. 08934091003) denominato «Organismo di conciliazione bancaria», limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 6 unità:

prof. Alberici Adalberto, prof. Avv. Benincasa Maurizio, avv. Alvaro Antonio, prof. Marano Pierpaolo, dott. Pozzoli Marco Antonio, prof. Santoro Vittorio.

Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 febbraio 2008

Il direttore generale: PAPA

08A01638

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2008.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di varie marche di trinciati per sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio de sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco da fumo trinciato, presentata dalla Società Imperial Tobacco Italy S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DRUM BRIGHT BLUE	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
DRUM HALFZWARE	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
DRUM WHITE	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
DRUM YELLOW	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
GOLDEN VIRGINIA	Confezione da 40 grammi	112,50	117,50	4,70
GOLDEN VIRGINIA GREEN	Confezione da 25 grammi	116,00	120,00	3,00
GOLDEN VIRGINIA YELLOW	Confezione da 25 grammi	116,00	120,00	3,00
GOLDEN VIRGINIA YELLOW 40	Confezione da 40 grammi	112,50	117,50	4,70
PETER STUYVESANT GOLD 20 GR.	Confezione da 20 grammi	95,00	100,00	2,00
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 20 GR.	Confezione da 20 grammi	95,00	100,00	2,00
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG	Confezione da 40 grammi	110,00	115,00	4,60
WEST RED	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMPHORA BLACK CAVENDISH SPECIAL RESERVE	Confezione da 50 grammi	160,00	164,00	8,20
AMPHORA FULL AROMA	Confezione da 50 grammi	140,00	144,00	7,20
AMPHORA GOLDEN BLEND SPECIAL RESERVE	Confezione da 50 grammi	160,00	164,00	8,20
AMPHORA MATURE BLEND	Confezione da 50 grammi	140,00	144,00	7,20
AMPHORA ORIGINAL BLEND	Confezione da 50 grammi	140,00	144,00	7,20
AMPHORA RICH AROMA	Confezione da 50 grammi	140,00	144,00	7,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 254

08A01739

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 gennaio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Plover, registrato al n. 14066/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 18 ottobre 2007, con cui l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/A, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto Plover ivi registrato al M11763 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection UK Ltd (Regno Unito) con sede in Whittlesford, Cambridge (Regno Unito);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato nel Regno Unito e comunicata dal Service Group Pesticides Safety Directorate Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Score 25 EC e con il numero di registrazione 8801 del 6 marzo 1996, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede in Milano, via Gallarate, 139;

Considerato che il prodotto di riferimento Score 25 EC autorizzato in Italia al n. 8801, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed ai pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH S.r.l. con sede in Merano (Bolzano), via Panni 4/A, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 14066/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario classificato N - Pericoloso per l'ambiente, denominato Plover ed ivi autorizzato al M11763.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso la ditta Chemia S.p.a., Dosso (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Inghilterra, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Plover®

Concentrato Emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, cercosporiosi della barbabietola da zucchero e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Partita n.:

Composizione
100 g di prodotto contengono :
Difenoconazolo puro g 23,4 (= 250 g/l)
Coformulanti q.b. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della Registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Limited
Whittlesford – Cambridge (UK)
Registrazione Nr. MAPP 11783

Fabbricato da:
Syngenta Crop Protection UK Limited

Officina di confezionamento (rietichettatura)
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
Officina di sola rietichettatura :
Chemia SpA – Dosso (FE)

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)

Importato dall'Inghilterra da:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)

Registrazione del Ministero della Salute n 14066/IP del 21/01/2008

Contenuto Netto: Litri 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Difenoconazolo – sintomi : organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo :** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia : sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Plover è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

®PLOVER è un marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni d'impiego
Barbabietola da zucchero	Cercospora bieticola	0,2 – 0,3 l/ha	Max 3 trattamenti a cadenza di 15-20 gg
Melo, Pero	Ticchiolatura (Venturia inaequalis) Oidio (Podosphaera leucotricha) Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidio, Microsferella	0,4 – 0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca 10 giorni
	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 gg
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici
Pesco	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, sedano; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 7giorni per le altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

08A01701

DECRETO 21 gennaio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Orytis, registrato al n. 14149/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modificazioni;

Vista la domanda del 18 ottobre 2007, con cui l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/A, ha richiesto l'importazione parallela dalla Francia del prodotto Orytis ivi registrato al numero 9500432 a nome dell'impresa Cheminova A/S, con sede in Lemvig (Danimarca);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Francia e comunicata dall'Agence Francaise de Sécurité Sanitarie des Aliments (afssa) di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Rufast E-FLO e con il numero di registrazione 9668 del 24 giugno 1998, a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede in Roma, via Riccardo Gigante, 18/20;

Considerato che il prodotto di riferimento Rufast E-FLO autorizzato in Italia al n. 9668, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH S.r.l. con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/A, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 14149/IP all'importazione parallela dalla Francia del prodotto fitosanitario classificato N - Pericoloso per l'ambiente, denominato Orytis ed ivi autorizzato al 9500432.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso la ditta Chemia S.p.a., Dosso (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Francia, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Orytis®

Insetticida – Acaricida
Emulsione olio / acqua

Composizione su 100 g :

Acrinatrina pura	g	7,01% (pari a 75 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione / produttore:
CHEMINOVA A/S
DK-7620 Lemvig, Danemark

Registrazione n. 9500432

Importato dalla Francia da:
Genetti GmbH / S.r.l., via Parini 4/A -39012 Merano (BZ)

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)

Officina di Confezionamento (rietichettatura)
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
Officina di sola rietichettatura :
Chemia SpA – Dosso (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. 14149/IP del 21/01/2008

Taglie: litri 1

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamentecon acqua e sapone.Durante l'impiego, in accordo con le corrette norme di applicazione, assicurare la protezione delle vie respiratorie con una maschera idonea (filtro tipo A2/P2 o tipo A2/P3). Applicare il prodotto in assenza di vento e a distanza ragionevole da persone prive di protezione e da animali domestici. Dopo il trattaemnto, prima di rientrare in campo senza protezione, attender che il deposito umido sulla vegetazione sia completamente asciugato.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
La sintomatologia tossica nell'animale è caratterizzata da sedazione, ptosi, ipersalivazione e dispnea. Arrossamenti oculari e disturbi dell'apparato respiratorio dopo inalazione.
Terapia : sintomatica.
Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Orytis è un insetticida-acaricida in emulsione acquosa particolarmente efficace contro tripidi (Frankliniella occidentalis, Taeniothrips meridionalis, ecc.); è inoltre attivo contro afidi, cicaline, psille e contro le forme mobili dei più comuni acari fitofagi tetranichidi. Orytis agisce per contatto esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione. Si consiglia di non effettuare più di 2 trattamenti all'anno su colture arboree e 2 trattamenti per ciclo su colture erbacee.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
VITICOLTURA:
Contro tripidi (Frankliniella occidentalis) 80 ml/hl (0,8-1,2 l/ha a seconda della forma di allevamento) ad inizio fioritura (20-30% fiori aperti) ripetendo il trattamento dopo 5-8 giorni. Bagnare accuratamente in particolare la zona dei grappoli.
Contro cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca flavescens, Zygina rhamni) 20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha); contro acari (Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini) 40-60 ml/hl al primo manifestarsi dell'attacco assicurando una bagnatura uniforme anche della pagina inferiore della foglia.

FRUTTICOLTURA (melo, pero, pesco, susino) :
Contro tripide meridionale del pesco (Taeniothrips meridionalis) 60-80 ml/hl a bottoni rosa a caduta petali.
Contro tripide occidentale (Frankliniella occidentalis) su pesco 60-80 ml/hl alla comparsa dell'infestazione, ripetendo il trattamento alla ricomparsa dei tripidi.
Contro psylla del pero 80-100 ml/hl ad inizio infestazione, prima della formazione della melata.
Contro acari (Panonychus ulmi) 80-100 ml/hl con interventi tempestivi (3-5 forme mobili per foglia o 50% delle foglie infestate).

AGRUMI (arancio limone, clementine, pompelmo): Contro Panonychus citri od altri acari 80-100 ml/hl (1,2-2 l/ha)

ORTAGGI (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, zucchino, fagiolo, fagiolino, cipolla)
FRAGOLA: Contro tripide occidentale (Frankliniella occidentalis) ed altri tripidi 60-80 ml/hl ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme curando particolarmente la zona dei fiori.
Contro acari (Tetranychus urticae a Panonychus ulmi) 60 ml/hl (0,6 l/ha) al primo manifestarsi dell'attacco, effettuando una bagnatura accurata ed uniforme anche della pagina inferiore delle foglie. Alle dosi indicate Orytis è efficace anche contro afidi.

SOIA: Contro acari 0,6 l/ha.

MAIS: Contro acari ed afidi 0,6 l/ha.

COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI: Contro tripide (Frankliniella occidentalis) ed altri tripidi 60-80 ml/hl ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni. Contro acari (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) 60-100 ml/hl.

COMPATIBILITA': Orytis generalmente si applica da solo; è comunque miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, è consigliabile effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTO SU POMODORO, MELANZANA, 21 GIORNI SU MELO, PERO E SUSINO, 30 GIORNI SU VITE E E MAIS, 50 GIORNI SU SOIA E 7GIORNI SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO – DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO – SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI –
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

08A01702

DECRETO 21 gennaio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Topik, registrato al n. 14174/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modificazioni;

Vista la domanda del 22 ottobre 2007, con cui l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), via Parini, 4/A, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto Topik ivi registrato al M12333 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection UK Ltd (Regno Unito) con sede in Whittlesford, Cambridge (Regno Unito);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato nel Regno Unito e comunicata dal Service Group Pesticides Safety Directorate Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Topik 240 EC e con il numero di registrazione 8929 del 1° ottobre 1996, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede in Milano, via Gallarate, 139;

Considerato che il prodotto di riferimento Topik 240 EC autorizzato in Italia al n. 8929, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH S.r.l. con sede in Merano (Bolzano), via Parini, 4/A, fino al 31 dicembre 2008, l'autorizzazione n. 14174/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario classificato Xi, N - Irritante, pericoloso per l'ambiente, denominato Topik ed ivi autorizzato al M12333.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso la ditta Chemia S.p.a., Dosso (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1 e 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Inghilterra, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

TOPIK®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per grano tenero e grano duro.

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g 22,3 (240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 5,6 (60 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle; Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Ltd
Whittlesford, CAMBRIDGE, CB2 4QT

Numero di registrazione: MAFF 08461

Importato dall'Inghilterra da:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)
Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Officina di confezionamento (rietichettatura)
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)
Officina di sola rietichettatura :
Chemia SpA – Dosso (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. 14174/IP del 21/01/2008

Contenuto Netto: Litri 1 – 5

Partita n.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

clodinafop-propargyl	22,3%
cloquintocet-mexyl	5,6%

le quali separatamente provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio).
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Spettro d'azione: controlla Alopecurus myosuroides (coda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (falaride), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (loglio), Poa trivialis (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando Topik su infestanti in attiva crescita.

Epoca di applicazione: Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata. Per trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

Dosi: 250 ml di prodotto formulato per ettaro

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo di infestanti graminacee.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di comparsa di piante resistenti.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

08A01703

DECRETO 20 febbraio 2008.

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2007 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI
E DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto direttoriale del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»;

Visto il comunicato concernente la «Ricognizione e susseguente aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni delle officine che producono presidi medico-chirurgici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, recante la «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», come modificato dai decreti del Ministro della salute 23 giugno 2004 e 14 dicembre 2006;

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle officine di produzione dei presidi medico-chirurgici;

Decreta:

Art. 1.

1. Le officine che alla data del 31 dicembre 2007 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore dell'ufficio V: DONATO

ALLEGATO 1

3V SIGMA S.p.A.	VIA C. COLOMBO, 45	GRASSOBBIO	BG
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.r.l.	VIA DEL MAGLIO, 6	VALMADRERA	LC
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201	FIRENZE	FI
ALLEGRINI S.p.A.	VIA SALVO D'ACQUISTO, 2	GRASSOBBIO	BG
ALMA CHIMICA S.r.l.	VIA SCALABRINI, 33	FINO MORNASCO	CO
ALPATEC S.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA, 2	NOGAROLE ROCCA	VR
ALTHALLER ITALIA S.r.l.	STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA, 5	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
ARTSANA S.p.A.	VIA MARCONI, 1	GESSATE	MI
ARTSANA S.p.A.	VIA SALDARINI CATELLI, 6/10	CASNATE CON BERNATE	CO
ASCOR CHIMICI S.r.l.	VIA PIANA, 265	BERTINORO	FC
ASSUT EUROPE S.p.A.	ZONA INDUSTRIALE	MAGLIANO DEI MARSI	AQ
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.	VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22	ANCONA	AN
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.	VIA PONTASSO, 13	CASELLA	GE
BAM DI BENAZZI E UTTINI S.n.c.	VIA NUOVA SELICE, 20	SAN PATRIZIO DI CONSELICE	RA
BARCHEMICALS S.r.l.	VIA S. ALLENDE, 14	CASTELNUOVO RANGONE	MO
BAYER CROPSCIENCE S.r.l.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 9	FILAGO	BG
BBG S.p.A.	VIA LUIGI GALVANI	OZZERO	MI
BERGEN S.r.l.	VIA ROMA, 90	CASTEL D'AZZANO	VR
BETAFARMA S.p.A.	VIA E. DE NICOLA, 10	CESANO BOSCONE	MI
BETTARI DETERGENTI S.r.l.	VIA GALILEO GALILEI, 2	PONCARALE	BS
BIER FARMACEUTICI S.a.s.	VIA CUPA CAPODICHINO, 19	NAPOLI	NA
BIOCHIMICA S.p.A.	VIA ROMA, 49	ZOLA PREDOSA	BO
BOLTON MANITOBA S.p.A.	VIA A. DE GASPERI, 3	NOVA MILANESE	MI
BORMAN ITALIANA S.r.l.	VIA GRAMSCI, 76	SETTIMO MILANESE	MI
BOUTY S.p.A.	VIALE CASIRAGHI, 441	SESTO SAN GIOVANNI	MI
C.O.C. FARMACEUTICI S.r.l.	VIA MODENA, 15	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
CENTROCHIMICA TORINO S.a.s. di Pasqualini Lidia & C.	VIA RONDO' BERNARDO, 12	BORGARETTO DI BEINASCO	TO
CHEMIA S.p.A.	VIA STATALE, 327 - C.P. 7	DOSSO	FE
CHEMICAL S TEAM S.r.l.	VIA ROBERTO PARIBENI, 21	ROMA	RM
CHEMICALS LAIF S.r.l.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 13	VIGONZA	PD
CHIMICA INDUSTRIALE GAVIOL S.r.l.	VIA PO, 5	OPERA	MI

CHIMIFARM - UMBRA S.n.c. di Ferri Anna Letizia & C.	VOCABOLO ROTA, 213 ZONA INDUSTRIALE	BASCHI	TR
CICIEFFE S.r.l.	VIA PROVINCIALE, 13	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
CIFO S.p.A.	VIA ORADOUR, 6	SAN GIORGIO DI PIANO	BO
CIP 4 S.p.A.	VIA VERDI, 10	ASSAGO	MI
CO.IND s.c.	VIA SALICETO, 22	CASTEL MAGGIORE	BO
COFARM S.r.l.	VIA LEOPARDI, 14	SANREMO	IM
COLGATE-PALMOLIVE ITALIA S.r.l.	VIALE PALMOLIVE, 18	ANZIO	RM
COLKIM S.r.l.	VIA PIEMONTE, 50	OZZANO EMILIA	BO
CONVERTING WET WIPES S.r.l.	VIA DELLE INDUSTRIE, 15	DRESANO	MI
COSMINT S.p.A.	VIA XXV APRILE, 15	OLGIATE COMASCO	CO
COSMOSOL S.r.l.	VIA QUARTIANO, 25	MILAZZANO	LO
DALTON S.p.A.	VIA 2 GIUGNO, 9	LIMBIATE	MI
DASTY ITALIA S.p.A.	VIA KENNEDY, 28/B	BAGNATICA	BG
DECO INDUSTRIE S. Coop. P. A.	VIA CADUTI DEL LAVORO, 2	BAGNACAVALLO	RA
DEFOR ITALIANA S.n.c. di Fornasier Floriano Ulisse & C.	VIA ALLA SEGA, 4	FOLLINA	TV
DEISA EBANO S.p A.	VIA COLLAMARINI, 27	BOLOGNA	BO
DESKIN S.r.l.	VIA ISONZO, 17	TURATE	CO
DETERCHIMICA 3000 S.r.l.	Z.I. LOCALITA' QUARTACCIO	FABBRICA DI ROMA	VT
DIACHEM S.p.A.	STRADA STAT. PADANA SUPERIORE KM. 185.8	CARAVAGGIO	BG
DOCTEUR NATURE INDUSTRIE S.r.l.	CADUTI SENZA CROCE N.6/12	BAGGIOVARA	MO
D'ORTA S.p.A.	VIA PROVINCIALE PIANURA - LOC. S. MARTINO, 18	POZZUOLI	NA
DRAGO S.p.A.	VIA PROVINCIALE REGGIO, 63	LEMIZZONE DI CORREGGIO	RE
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO del Dott. A. Francioni e M. Gerosa S.r.l.	VIA P. NENNI, 12	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
ECOLAB S.r.l.	VIA GRANDI, 9/11	ROZZANO	MI
ECOLKEM S.a.s.	VIA DELLA CHIMICA, 2/4	POVOLARO DI DUEVILLE	VI
E'COSI' S.r.l.	VIA G.GIORGI, 12	LOC. VILLA SELVA - FORLI'	FO
EMMEGI DETERGENTS S.p.A.	VIA MARCONI, 5	TRENZANO	BR
ESOFORM S.p.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	VIALE DEL LAVORO, 10	ROVIGO	RO
EUROSPITAL S.p.A.	VIA FLAVIA, 122	TRIESTE	TS
F.P. S.r.l.	VIALE DEL LAVORO, 40	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR

FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI di Pietro Martinelli & C. S.n.c.	VIA AURELIA NORD, 62/58	VIAREGGIO	LU
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.p.A.	VIA SARDONELLA, 43	GENOVA	GE
FALP S.r.l.	VIALE 11 SETTEMBRE 2001, 6/A	ALTEDO MALALBERGO	BO
FARMOL S.p.A.	VIA VERDELLA, 3	COMUN NUOVO	BG
FATRO S.p.A.	VIA EMILIA, 285	OZZANO DELL'EMILIA	BO
FER. BI S.n.c. di Dott. Nicola Ferri	VIALE 1° MAGGIO	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.p.A	VIA GARIBALDI, 32	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
FILL CHIMICA di Fiammenghi Laura e Lidia & C.	VIA DEL LAVORO, 12 - Z.I. MONTALETTO	CERVIA	RA
FIRMA S.r.l.	VIA PER MODENA, 28	CORREGGIO	RE
FORMASTER di Emanuela Magnani & C. S.a.s.	VIA VERATTO	SANTIMENTO DI ROTTOFRENO	PC
G.S. L'ABBATE S.r.l.	VIA ROMA, 220	FASANO	BR
GAMMA INTERNATIONAL S.r.l.	VIA FRANCESCA EST, 81	RODIGO	MN
GERMO S.p.A.	VIA GIOTTO, 19/21	CORMANO	MI
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.p.A.	VIA FIGINI, 41	MUGGIO'	MI
GUGLIEMO PEARSON S.r.l.	VIA DELLE FABBRICHE, 40 - 40A ROSSO	GENOVA VOLTRI	GE
HENKEL S.p.A.	VIALE COMO, 22	LOMAZZO	CO
HYDRA FARMACOSMETICI S.p.A.	VIA DELLE INDUSTRIE, 10	RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA	PD
HYGAN S.r.l.	VIA A. MEUCCI, 5	LAIVES - LEIFERS	BZ
I.C.E. FOR S.p.A.	VIA P. PICASSO, 16	MAGENTA	MI
I.C.F. S.r.l.	VIA G. B. BENZONI - FRAZ. SCANNABUE	PALAZZO PIGNANO	CR
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.p.A.	VIA IV NOVEMBRE, 8	ALTAVILLA VICENTINA	VI
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.	NONA STRADA, 5	PADOVA	PD
I.R.C.A. SERVICE S.p.A.	S.S. CREMASCA 591, 10	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
IGO S.r.l.	VIA PALAZZO, 46	ALBANO S. ALESSANDRO	BG
INCHITAL S.a.s. di Visentini Dott. Mario & C.	VIA FONTANE, 71	VILLORBA	TV
INDUSTRIA CHIMICA LEICA S.p.A.	VIA DELL'APPENNINO, 457	FORLI'	FC
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l.	VIA SORGAGLIA - Z.I. LA SORDAGLIA	ARRE	PD
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.r.l.	VIA LAURENTINA KM 26,500	POMEZIA	RM
INTERNATIONAL SALES ORGANIZATION S.p.A.	VIA B. BUOZZI, 21	LISCATE	MI
ISAGRO S.p.A.	VIA NETTUNENSE KM. 23,400	APRILIA	LT
ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO S.p.A.	VIA A. MANZONI, 2	BEINASCO	TO

ITS DETERGENTI S.r.l.	VIA MONTE SANTO, 37	SEREGNO	MI
IVERS LEE ITALIA S.p.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533	CARONNO PERTUSELLA	VA
J COLORS S.p.A.	VIA VENEZIA, 4	FINALE EMILIA	MO
JOHNSON DIVERSEY S.p.A.	S.S. 235	BAGNOLO CREMASCO	CR
KEMIKA S.p.A.	VIA G. DI VITTORIO, 55 CO. IN. OVA 2	OVADA	AL
KITER S.r.l.	VIA ASSIANO, 7/B	SETTIMO MILANESE	MI
KLORAL S.r.l.	VIA DEL LAVORO, 50 Z.I.	ARCONATE	MI
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.	VIA TITO SPERI, 3/5	SAN VITTORE OLONA	MI
L.I.F.A. S.r.l. LAVORAZIONI INDUSTRIALI FITOFARMACI ED AFFINI	VIA PIAVE - Z.I. FOSSANIGO	ISOLA VICENTINA	VI
L.I.F.A. S.r.l. LAVORAZIONI INDUSTRIALI FITOFARMACI ED AFFINI	VIA C. COLOMBO, 7/A	VIGONOVO	VE
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.r.l.	VIA VICENZA, 2	SCHIO	VI
LABORATORIO RODEX S.a.s. di Manuela Cortese & C.	VIA CARDUCCI, 13 - LOC. LA FONTINA - FRAZ. GHEZZANO	SAN GIULIANO TERME	PI
LACHIFARMA S.r.l.	S.S. 16 - ZONA INDUSTRIALE	ZOLLINO	LE
LAMP S. PROSPERO S.p.A.	VIA DELLA PACE, 25/A	SAN PROSPERO	MO
LINCON ITALIANA S.p.A.	VIA EUROPA, 44	LODI VECCHIO	LO
LINDENBERG di Cocchetti Luigi	S.S. PADANA INFERIORE Km. 228,8	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
LODI ITALIA S.r.l.	VIA TACITO, 9	CORSICO	MI
LOMBARDA H S.r.l.	VIA MONTEGRAPPA SNC	ALBAIRATE	MI
LUIGI CHIZZONI & C. S.r.l.	VIA DELLA MECCANICA, 12 ZAI 2	VERONA	VR
MADEL S.r.l.	VIA E. TORRICELLI, 3	COTIGNOLA	RA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.p.A.	VIA TARANTELLI, 13/15	MOZZATE	CO
MARKA S.r.l.	VIA CIRO MENOTTI, 77	TERRAZZANO DI RHO	MI
MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A.	VIA IV NOVEMBRE, 3	PORCARI	LU
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.r.l.	VIA BRIGATA MARCHE, 129	CARBONERA	TV
MAZZONI MARIO EREDI di Mauro Mazzoni & C. S.a.s.	VIA ISONZO, 28	MOSSA	GO
MEDISAN di Carbona Gabriella	VIA REISS ROMOLI, 122/12	TORINO	TO
MIRATO S.p.A.	STRADA PROVINCIALE EST SESIA	LANDIONA	NO
MONDIAL S.N.C.	VIA DON G. ZONTA, 3	LIMENA	PD
MONTECHIMICA PRODOTTI CHIMICI S.n.c.	VIALE DEL LAVORO, 3	GAMBUGLIANO	VC
MONTEFARMACO S.p.A.	VIA G. GALILEI, 7	PERO	MI
NUNCAS ITALIANA S.p.A.	VIA G. DI VITTORIO, 43	MAZZO DI RHO	MI

NUOVA FARMEC S.r.l.	VIA WALTER FLEMMING, 7	SETTIMO - PESCANTINA	VR
NUOVA TECNOSOL S.r.l.	VIA DONIZZETTI, 3L	ASSAGO	MI
OFFICINE RPC DI RICERCA E PRODUZIONI CHIMICHE S.r.l.	VIALE LOMBARDIA, 49	TREZZO SULL'ADDA	MI
PACKAGING IMOLESE S.p.A.	VIA F.TURATI, 22	IMOLA	BO
PALL FILTRATION & SEPARATIONS S.p.A.	VIA SALVO D'AQUISTO, 2	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
PALMA ELECTRONICS S.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	VILLA BARTOLOMEA	VR
PHARMA MILLENIUM S.r.l.	VIA ISONZO, 17/C - Z.I.	TURATE	CO
PHARMAC ITALIA S.r.l.	VIALE UMBRIA, 55/57	ROZZANO	MI
PHARMATEK PMC S.r.l.	VIA MARCORA, 48	SAN DONATO MILANESE	MI
POLETTA RENZO S.n.c.	VIA M. G. GHIDONI, 42	GOITO	MN
PROIEZIONE PIU' S.r.l.	VIA MOZAMBICO, 17	RUSSI	RA
PROMOX S.r.l.	VIA DIAZ, 22	LEGGIUNO	VA
RARO S.r.l.	VIA I MAGGIO, 14	MATERA	MT
RE.LE.VI S.p.A.	VIA POSTUMIA, 1	RODIGO	MN
REA INDUSTRIA CHIMICA S.r.l.	VIA S.S. 187 KM 20,700	MARCIANISE	CE
RODWER LABORATORI CHIMICI S.n.c.	VIA MALVEZZA, 3431/A - FRAZ. CASALECCHIO DEI CONTI	GALLO BOLOGNESE - CASTEL SAN PIETRO TERME	BO
ROTTAPHARM S.p.A.	VIA ROBBIO, 35	CONFIENZA	PV
S.I.A.P.I. S.r.l.	VIA ENRICO MATTEI, 25	BREGNANO	CO
S.I.L.C. - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.p.A.	STRADA PROVINCIALE 35 - km 4	TRESCORE CREMASCO	CR
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.	VIA E. TORRICELLI, 2	COTIGNOLA	RA
SA.FO.SA. S.p.A.	VIA LOMBARDIA	GAGGIANO	MI
SCAM S.r.l.	VIA BELLARIA, 164	SANTA MARIA DI MUGNANO	MO
SEPRAN S.a.s.	VIA BRENTA, 20 - Z.I. SUD	ISOLA VICENTINA	VI
SIANGEST S.r.l.	VIA LAURENTINA KM. 28,200	ARDEA	RM
SINAPAK S.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO, 7	STRADELLA	PV
SINERGA S.p.A.	VIA DELLA PACCIARNA, 67	GORLA MAGGIORE	VA
SIPCAM S.p.A.	VIA VITTORIO VENETO, 81	SALERANO SUL LAMBRO	LO
SOCHIL CHIMICA S.r.l.	VIA I° MAGGIO SNC ZONA ARTIGIANALE RIPOLI	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
SOLVAY CHIMICA BUSSI S.p.A.	PIAZZALE ELETTROCHIMICA, 1	BUSSI SUL TIRINO	PE
SUTTER INDUSTRIES S.p.A.	LOCALITÀ LEIGOZZE, 1	BORGHETTO BORBERA	AL
TEKNOFARMA S.p.A.	STR. COM. DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA, 14	TORINO	TO

TENSIOCHIMICA INDUSTRIALE S.p.A.	VIA EUROPA, 83	CONCESIO	BS
TERRANALISI S.r.l.	VIA NINO BIXIO, 6	CENTO	FE
TORRE S.r.l.	VIA PIAN D'ASSO - FR. TORRENIERI	MONTALCINO	SI
TOSVAR S.r.l.	VIA DEL LAVORO, 10	POZZO D'ADDA	MI
TRE D di Zoi Franco & C. S.a.s.	FRAZIONE SANTA FIORA, 47 - LOC. FALCIGIANO	AREZZO	AR
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.r.l.	VIA OSLAVIA, 18	MILANO	MI
UNILEVER ITALIA S.r.l.	STRADA COMUNALE CERQUETO S.N.C.	POZZILLI	IS
UNILEVER ITALIA S.r.l.	VIA LEVER GIBBS, 3	CASALPUSTERLENGO	LO
UNISPRAY S.r.l.	VIALE LOMBARDIA, 86/90	COLOGNO MONZESE	MI
V.A.A.S.INDUSTRIA CHIMICA S.r.l	VIA SIENA, 268	Fraz. CAPOCOLLE BERTINORO	FO
VALMATIC S.r.l	VIA TURATI, 5	SAN PROSPERO SUL SECCHIA	MO
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.	VIA DESMAN, 43	S. EUFEMIA DI BORGORICCO	PD
VPS GROUP S.r.l.	VIA SAN VITALE OVEST, 2901	FR. VILLAFONTANA DI MEDICINA	BO
WYETH-LEDERLE S.p.A.	VIA FRANCO GORGONE Z.I.	CATANIA	CT
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.	VIA TERZA STRADA, 12 (Z.I.)	CONSELVE	PD
ZEP ITALIA S.r.l	VIA CREMA, 67/69	BAGNOLO CREMASCO	CR
ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.	VIA FERSINA, 4	TRENTO	TN

08A01454

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 febbraio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio enologico cons. vol. tut. Vini D.O.C. Colli Euganei» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 28 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 7 marzo 2005, con il quale al Laboratorio enologico cons. vol. tut. Vini D.O.C. Colli Euganei, ubicato in Torreglia (Padova), via dei Vescovi n. 41, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 febbraio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 ottobre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio enologico cons. vol. tut. Vini D.O.C. Colli Euganei, ubicato in Torreglia (Padova), via dei Vescovi n. 41, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Estratto secco totale, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica densita' relativa 20°	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Solforosa totale e libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par. 2.3.2 + Reg. CE 128/2004 allegato 4B
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par 3.2

08A01418

DECRETO 20 febbraio 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Liquirizia di Calabria», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela piante officinali, con sede in Cosenza, Corso d'Italia n. 79, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Liquirizia di Calabria», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 16473 del 21 settembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela piante officinali, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza

della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Liquirizia di Calabria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela piante officinali, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Liquirizia di Calabria», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Liquirizia di Calabria».

Art. 2.

La denominazione «Liquirizia di Calabria» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Liquirizia di Calabria», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01419

DECRETO 20 febbraio 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Patata della Sila», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore della IGP «Patata della Sila», con sede in Camigliatello Silano (Cosenza), via Forgitelle n. 28 c/o Comunità Montana Silana, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Patata della Sila», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 16217 del 20 settembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario

competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore della IGP «Patata della Sila», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. l'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Patata della Sila», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore della IGP «Patata della Sila», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Patata della Sila», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Patata della Sila».

Art. 2.

La denominazione «Patata della Sila» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Patata della Sila», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01420

DECRETO 20 febbraio 2008.

Designazione dell'«Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Arancia di Ribera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 11 gennaio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 11 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 24 gennaio 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Arancia di Ribera», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti

agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione siciliana con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Arancia di Ribera» l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3;

Considerato che l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Arancia di Ribera» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Arancia di Ribera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 11 gennaio 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Arancia di Ribera», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione, consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Arancia di Ribera», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Arancia di Ribera» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Arancia di Ribera» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Arancia di Ribera» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione siciliana.

Art. 7.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia «A. Mirri», è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione siciliana, ai sensi dall'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01421

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 novembre 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 2.697.350. (Decreto n. 1689/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR);

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il Decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 Ric. «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di struttura di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione Interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 20 ottobre 2005 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2005 tra i quali quello presentato da Faraplan S.p.A. Fara Vicentino (VI), N.P. 1886/05 avente come titolo per la Ricerca: « Ricerca di nuovi «compounds» ad alte prestazioni» e per la Formazione:

«Corso di formazione: Le proprietà meccaniche dei materiali polimerici: influenza degli additivi e delle tecniche di miscelazione/estrusione»;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/1999, nelle sedute del 18 gennaio 2007 e del 18 aprile 2007 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo totale massimo ammissibile di € 3.039.100,00 di cui € 2.989.000,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi e di € 50.000,00 per attività di formazione della durata di 6 mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, ricomprese nel decreto MUR, n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il Decreto direttoriale n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti stessi;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P.1886/05 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 1886/05, presentato per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, avente come titolo per la Ricerca: « Ricerca di nuovi «compounds» ad alte prestazioni » e per la Formazione: « Corso di formazione: Le proprietà meccaniche dei materiali polimerici: influenza degli additivi e delle tecniche di miscelazione/estrusione « per un costo massimo ammissibile, per le attività di Ricerca, di € 2.989.000,00 e per una durata di 36 mesi e di € 50.000,00, per le attività di Formazione, e per una durata di 6 mesi — soggetto esecutore Faraplan S.p.A. — Fara Vicentino (VI) - è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 2.697.350,00 di cui € 801.900,00 nella forma del contributo nella spesa e € 1.895.450,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 47.500,00 di cui € 12.500,00 nella forma del contributo nella spesa e € 35.000,00 nella forma di credito agevolato - graveranno per complessivi € 2.744.850,00 sulle apposite disponibilità così come indicato nelle premesse del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 95

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1886/05 del 28/02/2005 Comitato del 18/04/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerca di nuovi compounds ad alte prestazioni.

Inizio: 01/06/2005

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 20/10/2005

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Faraplan Sp.A.
FARA VICENTINO (VI)

- Progetto di Formazione

Titolo: Le proprietà meccaniche dei materiali polimerici: influenza degli additivi e delle tecniche di miscelazione/estrusione.

Inizio: 01/02/2007

Durata Mesi: 6

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Faraplan Sp.A.
FARA VICENTINO (VI)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.039.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.041.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	948.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	50.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	17.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 2.041.000,00	€ 948.000,00	€ 2.989.000,00	€ 50.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.041.000,00	€ 948.000,00	€ 2.989.000,00	€ 50.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	814.400,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	801.900,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	12.500,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	1.930.450,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.895.450,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	35.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A01629

DECRETO 21 dicembre 2007.

Modifica del decreto 18 dicembre 2006, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 260/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 16 novembre 2005, ed in particolare il progetto n. 3068 presentato dalla R.G.M. S.p.A., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2902 del 18 dicembre 2006, con il quale il progetto n. 3068 presentato dalla R.G.M. S.p.A., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Acquisito il supplemento istruttorio in data 7 novembre 2005 prot. n. 11845 da parte dell'istituto Intesa Mediocredito S.p.A., da cui si evince che la condizione finanziaria alla stipula del contratto di finanziamento, disposta con il decreto dirigenziale n. 2902 del 18 dicembre 2006, risulta superata;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2902 del 18 dicembre 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

3068 R.G.M. S.p.A. Progetto di ricerca «Messa a punto di nuove metodiche di screening diagnostico funzionale e riabilitativo per la medicina preventiva.

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2006;

Eliminazione della condizione posta ai fini della stipula del contratto di cui al punto D del decreto dirigenziale n. 2902 del 18 dicembre 2006.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A01538

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 marzo 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO

Visto il decreto legislativo del 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio — per l'attivazione delle direzioni regionali — che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003 poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Visto il verbale prot. 870 di mancato funzionamento in data 31 gennaio 2008, dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Teramo e la richiesta, prot. 955 del 4 febbraio 2008, per l'emissione del presente decreto;

Accertato che il mancato funzionamento è da considerarsi evento eccezionale non imputabile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Teramo; Sentito il Garante del contribuente della regione Abruzzo - L'Aquila, il quale con nota prot. n. 113/08 U.G.C. del 20 febbraio 2008 ha espresso parere favorevole all'emissione del presente provvedimento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare, dell'Ufficio provinciale di Teramo, per il giorno 31 gennaio 2008, per le motivazioni in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 4 marzo 2008

Il direttore regionale: RONCONI

08A01735

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

Approvazione del regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al «Codice media e sport». (Deliberazione n. 14/08/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 31 gennaio 2008;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» (di seguito, «testo unico»), e in particolare, gli articoli 3, 4, comma 1, lettera *b)*, 34 e 35;

Vista la delibera n. 165/06/CSP del 15 marzo 2006, recante «Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

Vista la legge 4 aprile 2007, n. 41, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche»;

Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto-legge, che prevede la sottoscrizione di un codice di autoregolamentazione che individui specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive e anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario;

Visto il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato «Codice media e sport», sottoscritto il 25 luglio 2007;

Visto il decreto in data 23 gennaio 2008 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, con il quale è stato recepito il «Codice media e sport»;

Considerato che il «Codice media e sport» è stato sottoscritto dalle emittenti radiotelevisive, dalle associazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive, dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali, soggetti, tutti questi, che, a prescindere dallo

strumento di diffusione utilizzato, hanno assunto l'impegno di condividere la responsabilità di vigilare sulla corretta informazione sportiva;

Considerato che in virtù di tali sottoscrizioni il codice, in armonia con i principi stabiliti a tutela dei minori dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere *b)* e *c)* per il sistema radiotelevisivo nel suo complesso, è applicabile a tutte le emittenti, sia radiofoniche che televisive, nonché ai soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati ad essere diffusi con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica;

Considerato che, del resto, ai sensi dell'art. 34, comma 6-*bis*, del testo unico, sono tenuti all'osservanza delle specifiche misure previste dal codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva anche i fornitori di contenuti, e la definizione di «fornitore di contenuti» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del testo unico, riferendosi a tutti i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica, ricomprende necessariamente al suo interno anche la categoria delle emittenti radiofoniche operanti in tecnica analogica o digitale;

Vista la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'art. 35, comma 4-*bis*, del testo unico e l'art. 5 del «Codice media e sport» affidano a questa Autorità il compito di vigilare sull'osservanza del codice di autoregolamentazione e di irrogare le eventuali sanzioni;

Ritenuto, pertanto, opportuno disciplinare mediante apposito regolamento l'attività di vigilanza e sanzionatoria concernente il rispetto del «Codice media e sport», alla luce degli articoli 5 e 6 del codice medesimo nonché in base alle previsione degli articoli 34, comma 6-*bis*, e 35, comma 4-*bis*, del testo unico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, l'attività di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatoria in materia di norme a tutela dei minori è attribuita alla competenza della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Vista la delibera n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, recante delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni, che indica tra i compiti da delegare ai predetti comitati quello della vigilanza sulle norme a tutela dei minori, materia nel cui ambito possono considerarsi ricomprese le disposizioni contenute nel «Codice media e sport»;

Vista la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. L'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria prevista dagli articoli 34, comma 6-*bis* e 35, comma 4-*bis*, del testo unico e dagli articoli 5 e 6 del «Codice media e sport» è disciplinato dal regolamento approvato con la presente delibera e riportato nell'allegato *A*.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 31 gennaio 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - SORTINO

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI VIGILANZA E SANZIONATORIE RELATIVE AL «CODICE MEDIA E SPORT»

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) «testo unico», il testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni;

c) «Codice», il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato anche «Codice media e sport», previsto dall'art. 34, comma 6-*bis*, del testo unico e recepito con decreto ministeriale 23 gennaio 2008;

d) «Co.re.com», i comitati regionali per le comunicazioni;

e) «Direzione competente», la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità;

f) «Direttore», il direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

g) «emittente televisiva», il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le tipologie previste dal testo unico;

h) «fornitore di contenuti», il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica, ivi comprese le emittenti radiofoniche che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica;

i) «regolamento in materia di procedure sanzionatorie», il regolamento, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successivamente modificato dalle delibere n. 173/07/CONS e n. 54/08/CONS, che disciplina le procedure per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità.

Art. 2.

Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita le proprie competenze di vigilanza sul rispetto del «Codice media e sport» d'ufficio o su denuncia di chiunque vi abbia interesse, avvalendosi anche, in base alle disposizioni vigenti, dei Co.re.com., della Guardia di finanza, della Polizia postale e delle telecomunicazioni e degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei loro interessi possono denunciare le violazioni delle disposizioni del «Codice media e sport» inviando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità, via delle Muratte n. 25 - 00187 Roma, fax n. 06/69644175:

a) il modello previamente compilato disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom..it); oppure

b) un'apposita denuncia contenente i dati necessari all'identificazione dell'emittente televisiva o del fornitore di contenuti responsabile della presunta violazione, con l'indicazione del giorno e dell'ora della violazione denunciata e la descrizione del fatto che avrebbe dato luogo a quest'ultima.

3. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione del Codice.

4. Se la presunta violazione riguarda trasmissioni diffuse da emittenti, televisive o radiofoniche, di ambito locale, la segnalazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Co.re.com competente per territorio.

Art. 3.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni oppure, ove non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, nonché i comitati provinciali per le comunicazioni, avvalendosi anche della collaborazione degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, svolgono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza i seguenti compiti:

a) vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Codice da parte delle emittenti radiofoniche e televisive e dei fornitori di contenuti in ambito locale;

b) segnalazione delle eventuali violazioni trasmettendo alla Direzione competente, entro quindici giorni dalla verifica dei fatti, una dettagliata relazione con l'evidenziazione della disposizione del Codice che si presume violata, l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione, i dati necessari all'identificazione dell'emittente o fornitore di contenuti responsabile, i supporti probatori acquisiti in merito alla sussistenza della violazione. La segnalazione che contenga i predetti elementi non è suscettibile di archiviazione ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

Art. 4.

Contestazione della violazione e provvedimento sanzionatorio

1. Nell'atto di contestazione, che riporta gli elementi previsti dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie, è indicato il termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale gli interessati possono presentare le proprie giustificazioni, e figura l'esplicito avvertimento dell'impossibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'esito del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 35 del testo unico, la Commissione per i servizi e i prodotti delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del testo unico, la sanzione si applica anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.

Art. 5.

Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori

1. Ferma restando la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità a norma dell'art. 12 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, il soggetto al quale è stata inflitta una sanzione per violazione delle disposizioni del «Codice media e sport» deve darne comunicazione, entro sette giorni dalla notifica del relativo provvedimento, nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto.

2. La Direzione competente comunica immediatamente i provvedimenti sanzionatori adottati:

a) alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva;

b) al CONI, alle federazioni sportive, alle leghe e all'Unione stampa sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi;

c) all'Ordine professionale per i giornalisti eventualmente coinvolti nei fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, l'attività di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione delle disposizioni del «Codice media e sport» è soggetta alle norme del regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

08A01433

DELIBERAZIONE 29 febbraio 2008.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del consiglio e del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008. (Deliberazione n. 34/08/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio, in particolare nella sua prosecuzione del 29 febbraio 2008;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di infor-

mazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della regione Siciliana, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale della regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;

Visto lo Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e successive modificazioni;

Vista la legge della regione Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta» e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto del vice Presidente della regione Sicilia del 19 febbraio 2008, n. 33/Serv, con il quale sono stati convocati per i giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni del Presidente della regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana;

Visto il decreto del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 15 gennaio 2008, n. 17, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Consiglio e del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta per il 25 maggio 2008;

Visto il decreto del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 060/Pres. del 14 febbraio 2008, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia per il 13 e 14 aprile 2008;

Visti i decreti n. 5 e n. 6 dell'assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali della regione Friuli-Venezia Giulia del 14 febbraio 2008, con i quali sono stati convocati rispettivamente i comizi per l'elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Udine e dei Sindaci e dei Consigli comunali della regione Friuli-Venezia Giulia per il 13 e 14 aprile 2008;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008», ed, in particolare, l'art. 5;

Tenuto conto dell'avvenuta convocazione dei comizi elettorali previsti per il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della regione Siciliana e il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, per le elezioni del Presidente del consiglio e del Presidente della Giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per le elezioni dei sindaci e dei Consigli comunali e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale della Valle d'Aosta fissate per il giorno 25 maggio 2008, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. L'elenco delle regioni, province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali politiche o referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 2.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per le Assemblee regionali, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni di cui al presente provvedimento.

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei

giorni di svolgimento delle votazioni stesse, nonché nelle corrispondenti giornate delle eventuali votazioni di ballottaggio.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 3, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, numero II); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59; quarta fascia 9,00-10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti di cui all'art. 3, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ERPC, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ERPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ERPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione

a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, uniformarsi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze di candidati ed esponenti politici ma anche le posizioni di contenuto politico espressi da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. Le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare con cadenza settimanale il calendario delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati ed informano altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione non è ammessa ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 8.

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni regionali, comunali e provinciali di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, anche avuto riguardo ai cittadini comunitari residenti in Italia che esercitano il diritto di voto.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 9.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita :

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle della lettera *a)*, presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti delle liste regionali collegate alla carica di Presidente della regione, nonché delle liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco nei comuni da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per le Assemblee regionali, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali da rinnovare.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 9, comma 2, punto II); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ERPC resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emit-

tenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ERPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ERPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2008.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *q)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da chiunque divulgata, deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

7. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell'esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate nei precedenti commi, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all'atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l'autore della notizia le fornisce, riportare, entro ventiquattro ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formu-

lando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità .

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di Governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

TITOLO VI

TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 26.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 29 febbraio 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI - BOTTI - LAURIA

08A01748

DELIBERAZIONE 4 marzo 2008.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature. (Deliberazione n. 42/08/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 marzo 2008;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Visti la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» e il regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Vista la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme per la risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Rilevato che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in data 13 febbraio 2008;

Vista la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008 recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature;

Tenuto conto del presumibile orientamento delle liste che concorrono al rinnovo del Parlamento nazionale a costituirsi in determinate coalizioni e della necessità, in vista dell'approssimarsi del termine ultimo per la presentazione delle candidature, di adottare le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla seconda fase delle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008;

Udita la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, e trovano applicazione dalla data di presentazione delle candidature fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale :

a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

b) le liste, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 3.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino alla chiusura della campagna elettorale, sono ripartiti con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un

ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorità .

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 12, 13 e 14 aprile 2008.

Art. 4.

Confronti tra candidati premier

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto le emittenti televisive nazionali private hanno facoltà di dedicare una trasmissione al confronto tra i candidati premier.

2. Per quanto attiene alla struttura, all'organizzazione e alle modalità di svolgimento di tale trasmissione si rinvia all'art. 12 delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 28 febbraio 2008, concernente i confronti tra candidati premier da trasmettere a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo .

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con criterio paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nonché tra le coalizioni di cui all'art. 14-*bis*, comma 3, secondo periodo, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, quando siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori.

3. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 3, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto dal comma 2, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

4. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, uniformandosi ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale . Inoltre essi curano che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici. Nei programmi che utilizzano la formula dell'intervista al singolo esponente politico, fermo il rispetto del principio dell'equilibrio delle presenze nel ciclo del programma, che va garantito anche attraverso la preventiva notizia degli interventi programmati, i conduttori sono tenuti ad assicurare imparzialità e parità di trattamento nel porre le domande ai diversi esponenti politici intervistati e curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici agli stessi conduttori o alla testata.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. Le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare all'Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati ed informano altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 8.

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008 con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità e per i malati intrasportabili.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 9.

Programmi di comunicazione politica

1. Ai programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti tele-

visive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo di vigenza della presente delibera si applica quanto previsto dall'art. 7 della delibera 33/08/CSP, garantendo la parità di condizioni ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1 della presente delibera.

Art. 10.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Fermo quanto previsto dall'art. 8 della delibera n. 33/08/CSP, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 7,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 11.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2008.

Art. 12.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 13.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, secondo quanto previsto dall'art. 9 della delibera n. 33/08/CSP.

Art. 14.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali si conformano ai criteri dettati dall'art. 11 della delibera n. 33/08/CSP.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 15.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve rispettare quanto previsto dall'art. 18 della delibera n. 33/08/CSP.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente delibera, si applicano gli articoli 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 della delibera n. 33/08/CSP.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 4 marzo 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI - BOTTI - LAURIA

08A01749

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2008.

Codice deontologico e di buona condotta per i dati trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. (Deliberazione n. 13).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

Vista la deliberazione del 10 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 maggio 2002, n. 106, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta in conformità alla legge n. 675/1996 (art. 31, comma 1, lettera *h)* e al decreto legislativo n. 467/2001 (art. 20, comma 1);

Rilevato che tra tali codici figurava anche quello relativo ai dati personali trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva (art. 20, comma 2, lettera *c)*, decreto legislativo n. 467/2001);

Rilevato che alcuni soggetti pubblici e privati hanno aderito all'invito formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorità la volontà di partecipare all'adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che su questa base sono stati avviati, tra le categorie interessate, i lavori preparatori del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;

Rilevato che è successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) secondo il quale il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presupponga il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni (art. 140);

Visto l'art. 12 del Codice, in base al quale spetta al Garante: *a)* promuovere nell'ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e

di buona condotta per determinati settori, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali; *b)* verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati; *c)* contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, ai sensi del quale gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;

Rilevata la necessità di promuovere la ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta di cui al citato art. 140, dopo la pausa che si è registrata nel periodo antecedente e successivo all'entrata in vigore del Codice;

Considerato che, pur non essendo intervenute sostanziali modifiche normative di rilievo per il medesimo codice di deontologia e di buona condotta, sussiste la necessità di verificare eventuali novità intervenute nelle categorie interessate, rilevanti ai fini dell'applicazione del principio di rappresentatività (art. 12 del Codice);

Rilevata l'esigenza, nel quadro della ripresa dei predetti lavori preparatori, di invitare i soggetti pubblici e privati interessati al medesimo codice di deontologia e di buona condotta a dare comunicazioni all'Autorità, entro il 31 marzo 2008, sia al fine di confermare l'adesione inviata a seguito dell'invito in precedenza formulato con deliberazione del 10 aprile 2002, sia al fine di informare di eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito — o altre circostanze utili — rilevanti ai fini della rappresentatività (in particolare, per effetto della formazione di nuovi soggetti rappresentativi, del mutamento di denominazione o configurazione di alcuni di essi, o dell'eventuale mancata comunicazione all'Autorità in adesione all'invito formulato con la predetta deliberazione del 10 aprile 2002), sia infine per far pervenire nuove eventuali adesioni, al fine della sottoscrizione del medesimo codice di deontologia e di buona condotta;

Ritenuta l'opportunità di dare ampia pubblicità a tale nuovo invito, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Riservata ogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentatività, ai sensi del predetto art. 12 del Codice;

Rilevata la necessità di indicare nel seguente dispositivo i criteri generali in base ai quali l'Autorità verificherà nel caso di specie il rispetto del principio di rappresentatività (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 del Garante sulle procedure per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta, approvato con deliberazione del 20 luglio 2006, n. 31-*bis*, in *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2006, n. 183);

Rilevato in particolare, in relazione ai medesimi criteri, che è opportuno: *(a)* prestare attenzione, al fine di valutare l'esponenzialità della rappresentanza, tanto alla struttura organizzativa quanto al rapporto con il territorio, da considerare con specifico riferimento alle caratteristiche dei soggetti rappresentati; *(b)* prendere in considerazione le attività svolte in termini generali dai soggetti rappresentativi, come pure le specifiche iniziative eventualmente assunte con riferimento al trattamento dei dati personali, ivi compresa l'eventuale previsione di norme interne di autodisciplina; *(c)* tener conto di ogni informazione adeguatamente descrittiva della realtà economica e sociale che si intende rappresentata, con particolare riferimento al numero e all'ampiezza dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le proposte e le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso il Garante:

Nel quadro della ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 140 del Codice:

a) invita i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere il codice in base al principio di rappresentatività: (i) a dare conferma a questa Autorità della comunicazione di adesione all'invito formulato con la deliberazione del Garante del 10 aprile 2002, già in precedenza inviata; (ii) a dare comunicazione circa eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito — o altre circostanze utili — rilevanti ai fini della rappresentatività medesima e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la rappresentatività stessa (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 cit.); (iii) a far pervenire eventuali nuove comunicazioni di adesione al fine della sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta;

b) indica che per verificare nel caso di specie il rispetto del principio di rappresentatività, accertata l'effettiva appartenenza dei soggetti alle categorie interessate al codice di deontologia e di buona condotta,

da individuarsi anche mediante esame di atti costitutivi, statuti e altre discipline interne, l'Autorità valuterà, in particolare:

1. l'organizzazione e l'articolazione territoriale dei soggetti che si ritengono rappresentativi, in rapporto al territorio nazionale o allo specifico contesto territoriale in cui operano le realtà rappresentate, nonché ai compiti svolti;

2. le attività svolte in concreto dai soggetti che si ritengono rappresentativi, anche in eventuale riferimento alla protezione dei dati personali;

3. il numero e l'ampiezza dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria;

c) invita altri soggetti che si ritengano interessati ai sensi dell'art. 12 del Codice a darne comunicazione all'Autorità e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato nella materia (art. 2, comma 3, regolamento n. 2/2006, cit.).

Le comunicazioni dovranno essere inoltrate al Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, entro il 31 marzo 2008 (fax 06.69677785; e-mail: codicemarketing@garanteprivacy.it).

Roma, 21 febbraio 2008

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

08A01665

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione dell'emittenza pubblica per le elezioni politiche del 2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso:

a) che con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, e che le relative elezioni sono indette per il 13 e 14 aprile 2008;

b) tenuto conto del presumibile orientamento delle liste che concorrono al rinnovo del Parlamento nazionale a costituirsi in determinate coalizioni;

c) visti, quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) visti altresì l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, relativo alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale; gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; considerati altresì i principi della tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui all'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché di cui agli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta della Commissione del 13 febbraio 2008;

f) vista altresì la propria delibera approvata il 20 febbraio 2008, che disciplina la programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nella fase anteriore alla presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2008; considerate le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; considerato altresì che il combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 20 della citata legge n. 515/1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;

g) visto quanto alla disciplina delle elezioni politiche, il testo unico per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni ed integrazioni, ed il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive integrazioni e modificazioni; viste altresì, la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459, relativa alla rappresentanza ed all'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

h) che è altresì imminente l'indizione di ulteriori consultazioni elettorali amministrative, e che tali consultazioni, le quali si appalesano di significativa rilevanza nazionale, avranno luogo contestualmente alle elezioni politiche ai sensi del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, in corso di conversione; che sono inoltre indette elezioni regionali nella regione siciliana, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta, le quali avranno luogo nelle stesse date previste per le elezioni politiche ovvero in data 25 maggio 2008;

i) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nella primavera del 2008, ed in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana e dell'assemblea regionale siciliana; la legge 18 dicembre 2007, n. 28, relativa alla elezione del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e del relativo consiglio regionale; le leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3, e 7 agosto 2007, n. 21, relative all'elezione del presidente, degli assessori e del consiglio della regione autonoma della Valle d'Aosta; le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

l) considerata la propria prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione del provvedimento

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono, ove in esso non diversamente previsto, alle campagne per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prevista per il 13 e 14 aprile 2008, nonché a quelle per le consultazioni regionali e amministrative previste nella primavera del 2008, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione. La Commissione può tuttavia individuare, con le modalità di cui all'art. 16, gli ambiti territoriali per i quali l'efficacia di talune disposizioni può cessare anticipatamente.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale e regionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 3. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 9, 10 ed 11 del presente provvedimento, nonché con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI ai sensi dell'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'art. 5 del presente provvedimento per la programmazione nazionale, integrate dalle disposizioni di cui all'art. 15 per la programmazione regionale;

c) l'informazione si conforma, sia in sede nazionale sia regionale, ai criteri già stabiliti dall'art. 4 del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI

1. La RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale, riferite alle consultazioni politiche nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale nelle regioni interessate dalle consultazioni amministrative e regionali della primavera del 2008. A queste ultime si applicano altresì le previsioni di cui all'art. 15.

2. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto

a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

3. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 12, 13 e 14 aprile 2008.

Art. 4.

Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politico-istituzionali

1. Durante il periodo di vigenza della presente delibera, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

Art. 5.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento. La programmazione dei messaggi è obbligatoria anche in sede regionale per gli ambiti territoriali interessati da consultazioni elettorali regionali o amministrative.

2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, nonché tra le coalizioni di cui all'art. 14-*bis*, comma 3, secondo periodo, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, quando siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori. Gli spazi per i messaggi in sede locale sono ripartiti tra i soggetti e con le modalità di cui all'art. 15, comma 3.

3. Entro il decimo giorno dalla data di approvazione del presente provvedimento, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione la collocazione nel palinsesto dei messaggi autogestiti di cui al presente articolo, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Per le trasmissioni regionali, le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 16 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla RAI entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature. Le richieste relative alle trasmissioni locali sono presentate alla relativa sede regionale;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal capo della coalizione, ovvero dal candidato all'elezione a presidente della regione, o della provincia o a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

Informazione

1. Ai programmi di informazione, sia in rete nazionale sia regionale si applicano i criteri già stabiliti dall'art. 4 del provvedimento approvato dalla Commissione il 20 febbraio 2008.

Art. 7.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2008.

Art. 8.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette in rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni politiche ed amministrative, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità e con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili. Tali schede rinviano espressamente alla programmazione regionale per l'illustrazione delle modalità di voto in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d'Aosta.

2. Nei trenta giorni precedenti le relative consultazioni, la RAI programma altresì in sede locale, nelle regioni interessate, una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le differenti modalità di voto previste dalla normativa regionale.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo anche la diffusione con la sottotitolazione e con la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 13 e 14 aprile 2008 la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2.

3. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessario, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla commissione criteri di ponderazione.

4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

5. Le tribune sono riprese nella sede di Roma della RAI e sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione: in tal caso il conduttore dichiara, all'inizio della trasmissione, che si tratta di una registrazione.

6. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

7. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5.

8. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 16.

Art. 10.

Interviste dei rappresentanti nazionali di lista

1. La RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle trasmissioni di cui all'art. 9, una intervista per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 2, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.

2. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

3. Ciascuna intervista viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23,30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

4. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Il ciclo si conclude con una intervista del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5, e di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 8.

Art. 11.

Conferenze-stampa dei candidati premier

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 9 e 10, la RAI predispone e trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai capi delle coalizioni di cui all'art. 14-*bis*, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando dette coalizioni siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di sessanta minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RaiUno, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'art. 10 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5, e di cui all'art. 9, commi 3, 4, 6 e 8.

Art. 12.

Confronti tra candidati premier

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI organizza e trasmette su Rai Uno, tra le 21 e le 22,30, una trasmissione, in diretta, di confronto fra i candidati premier, della durata di novanta minuti, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI.

Art. 13.

Trasmissioni per la circoscrizione estero

1. Le trasmissioni per la circoscrizione estero si svolgono secondo le tipologie e le modalità già individuate dall'art. 8 del provvedimento approvato dalla commissione il 20 febbraio 2008. La RAI può tuttavia derogare al termine di cui al comma 1 del predetto articolo.

2. La direzione di RAI International trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'art. 10 e le conferenze-stampa di cui all'art. 11. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

Art. 14.

Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

Art. 15.

Disposizioni speciali per le tribune e le trasmissioni di comunicazione politica riferite alle elezioni regionali ed amministrative

1. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale ed amministrativa della primavera del 2008 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un consiglio provinciale, o di almeno un consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, ovvero di tanti consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.

2. Le tribune regionali relative alle consultazioni di cui al presente articolo sono organizzate in conformità alle previsioni di cui agli articoli 9, 10 ed 11 del presente provvedimento, in quanto compatibili in rapporto alle circostanze locali ed alle leggi elettorali applicabili: ove tali previsioni risultino obiettivamente non compatibili, le relative trasmissioni possono essere organizzate secondo tipologie differenti, da comunicare previamente alla commissione. In ogni caso, ove siano previste votazioni di ballottaggio, è organizzata almeno una tribuna consistente in un confronto tra i due candidati.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo prendono parte i rappresentanti delle forze politiche che abbiano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori chiamati al voto. Il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra le liste, e per l'altra metà in parti uguali tra le coalizioni che comunque esprimono un candidato alla carica di presidente della regione, o della provincia, o di sindaco.

4. I messaggi autogestiti e l'informazione in sede locale si conformano alle disposizioni ed ai criteri di cui agli articoli 5 e 6; le schede relative all'informazione sulle modalità di voto si conformano alle previsioni di cui all'art. 8, comma 2, e si estendono alle modalità di presentazione delle liste.

Art. 16.

Comunicazioni e consultazione della commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il presidente della commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 17.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 28 febbraio 2008

Il presidente: LANDOLFI

08A01726

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 22 febbraio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000, con decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002, con decreto rettorale n. 181 del 21 marzo 2005 e con decreto rettorale n. 2406 del 12 aprile 2007;

Considerato che, per un mero errore materiale, l'allegato al decreto rettorale n. 2406 del 12 aprile 2007 riporta un testo non aderente a quanto deliberato del Senato accademico nella seduta del 25 settembre 2006 e sottoposte al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, relativamente ai seguenti articoli: 19, 21, 25, 26, 29 del titolo III, 43 del titolo IV e 80 del titolo IX dello Statuto dell'Università degli studi di Torino;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Il testo degli articoli 19, 21, 25, 26, 29 del titolo III, 43 del titolo IV e 80 del titolo IX dello statuto dell'Università di Torino, allegato al presente decreto, per la ragione indicata in premessa, annulla e sostituisce il testo dei medesimi articoli presenti nell'allegato al decreto rettorale n. 2406 del 12 aprile 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 febbraio 2008

Il rettore: PELIZZETTI

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

Art. 19.

Attività amministrativa

1. I regolamenti di Ateneo ed il sistema informativo di Ateneo garantiscono la piena realizzazione dei principi di semplificazione dell'azione e dei procedimenti amministrativi, affermando la valorizzazione delle professionalità ed assicurando l'individuazione della responsabilità.

2. Agli interessati è garantito, anche in forma telematica, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo modalità disciplinate dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione.

Sono inoltre garantite la pubblicità e l'informazione sugli atti di rilevanza generale.

3. I provvedimenti dell'Università sono comunicati ai destinatari in forma completa, analitica e motivata, anche in forma telematica.

4. Le deliberazioni ed i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'Università sono pubblici. Dopo l'approvazione sono tempestivamente depositati in un luogo accessibile al pubblico anche in forma telematica.

5. I bilanci e le risultanze degli appalti e di altre materie d'interesse generale sono resi pubblici, anche in forma telematica.

(Omissis).

Art. 21.

Regolamento d'organizzazione

1. L'organizzazione delle strutture dell'Università, le forme di coordinamento e di collaborazione tra le stesse sono disciplinate dal regolamento generale di organizzazione, deliberato dal senato accademico previa consultazione delle organizzazioni sindacali individuate dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva e previa acquisizione del parere del consiglio di amministrazione.

2. Il regolamento generale di organizzazione definisce i tipi di strutture, anche decentrate, dell'Università, responsabili di realizzare

risultati coerenti in termini di efficacia e di efficienza, cui sono riconosciuti autonomi poteri di gestione amministrativa, finanziaria e contabile, indicati dallo stesso regolamento di organizzazione.

3. Le strutture con autonomi poteri di gestione sono individuate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, in conformità al regolamento generale di organizzazione.

4. Le strutture di cui ai commi 2 e 3 possono essere dotate di propri servizi amministrativo-contabili oppure utilizzare a tali fini centri di servizio sovrastruttura, conformemente alla delibera istitutiva.

5. La deliberazione del regolamento generale di organizzazione comporta la conforme modifica delle norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, odi altri regolamenti dell'Università, per adeguarli alla nuova normativa.

(Omissis).

Art. 25.

Centri interstrutture e di interesse di Ateneo

1. Per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario e per l'erogazione di servizi di rilevante impegno necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle attività didattiche e di ricerca, possono essere costituiti centri interstrutture.

2. Possono essere costituiti altresì centri per servizi d'interesse generale di Ateneo.

3. Gli organi, le funzioni fondamentali dei centri, le forme di gestione e il grado di autonomia degli stessi sono disciplinati dal regolamento generale di organizzazione.

4. I centri sono istituiti con decreto rettorale, su proposta delle strutture interessate, approvata dal senato accademico sentito il parere del consiglio di amministrazione; tale approvazione comprende anche un regolamento del centro, che viene allegato al decreto rettorale.

5. Le risorse umane, e materiali per lo svolgimento delle attività dei centri sono fornite dalle strutture partecipanti e, qualora il centro rivesta un ruolo d'interesse generale per l'intero Ateneo, dal consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Strutture per attività di collaborazione

1. Per l'espletamento di attività di ricerca, didattiche, assistenziali o di servizi aventi particolare rilevanza in rapporto all'impegno gestionale e alla specializzazione delle prestazioni o per l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, l'Università - secondo le norme del regolamento generale di organizzazione - può promuovere, in accordo con altri enti pubblici e privati, la gestione di attività in modo coordinato, attraverso convenzioni, o costituire organismi autonomi ed enti strumentali, anche in collaborazione con soggetti terzi. In particolare può:

a) costituire organismi o enti strumentali per l'esercizio o la gestione di attività di particolare rilevanza, nella forma di istituzioni, aziende speciali, fondazioni o altri enti o soggetti ammessi dalla legge;

b) costituire, con soggetti terzi, associazioni, consorzi, fondazioni, società o altri enti e soggetti ammessi dalla legge.

2. Nel caso di collaborazione con soggetti esterni, devono essere assicurati all'Ateneo appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività oggetto di collaborazione nonché le opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale.

3. Gli enti sono istituiti con decreto rettorale, previa deliberazione favorevole del senato accademico adottata sentito il parere del consiglio di amministrazione; essa coinvolge anche lo statuto e un piano finanziario almeno quinquennale, accompagnati da una relazione del collegio dei revisori e da una relazione di presentazione dell'attività dell'ente, comprovante l'impossibilità di un'utile fruizione di enti già istituiti.

4. Il rettore, o suo delegato, fa parte dell'assemblea o dell'organo di amministrazione dell'ente. L'atto costitutivo indica l'organo cui spetta la designazione dei rappresentanti dell'Università nell'organo di amministrazione dell'ente.

(Omissis).

Art. 29.

Cooperazione interuniversitaria

1. Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, l'Università, in attuazione delle linee di sviluppo deliberate dal senato accademico, può stipulare accordi di cooperazione con università, istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri.

2. Gli accordi di cooperazione sono disciplinati dal regolamento generale di organizzazione e devono essere compatibili con il funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca interessate.

3. Sono deliberati dal senato accademico, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ove riguardino corsi di laurea e laurea magistrale o le strutture dell'amministrazione centrale, negli altri casi unicamente dagli organi delle strutture interessate.

4. L'Università, nel programmare la cooperazione interuniversitaria, predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi accademiche.

5. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'Università può avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari di altre università nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.

(Omissis).

TITOLO IV

STRUTTURE E ORGANI DIDATTICI

(Omissis).

Art. 43.

Autonomia gestionale delle facoltà

1. Le facoltà sono strutture con autonomi poteri di gestione; possono essere dotate di propri servizi amministrativo-contabili oppure utilizzare a tali fini centri di servizio sovrastruttura.

2. Le facoltà dispongono di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie e materiali assegnate dall'amministrazione centrale. I contributi finanziari assegnati alle facoltà, sono da queste utilizzati anche a favore delle diverse strutture all'interno delle quali si svolgono le attività didattiche.

3. Sono organi funzionali all'autonomia gestionale della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di gestione.

4. Il consiglio di gestione della facoltà è l'organo che gestisce l'attività amministrativa e contabile della facoltà stessa. Ne fanno parte docenti e studenti eletti, nel proprio interno, dal consiglio di facoltà; inoltre il segretario amministrativo responsabile della contabilità della facoltà al sensi dei regolamenti di Ateneo e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà. La composizione e le modalità di funzionamento del consiglio di gestione sono stabilite nel regolamento di facoltà. Il consiglio di gestione dura in carica tre anni.

(Omissis).

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

(Omissis).

Art. 80.

1. L'organizzazione dei centri di gestione autonoma permane fino alla emanazione della disciplina di attuazione del presente statuto.

2. Fino all'emanazione del regolamento generale di organizzazione la commissione di coordinamento dei dipartimenti è composta da tutti i direttori e i segretari amministrativi dei dipartimenti dell'Ateneo.

08A01658

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Presentazione delle istanze al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, istituito dall'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In ottemperanza alle direttive dell'Unione europea e nelle more dell'emanazione del regolamento sostitutivo di quello attualmente vigente di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 349, si rende noto che, al fine di assicurare la massima tutela dei consumatori, le istanze di accesso al citato Fondo di garanzia protranno essere presentate senza l'osservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 5, comma 2, del sopramenzionato decreto ministeriale n. 340/1999.

08A01750

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 19 febbraio 2008, l'Organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.» con sede in Rho (Milano) - via Moscova n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia «rivestimenti per pavimentazioni», «isolanti termici», «pannelli compositi e laminati», «controsoffitti», «camini», «vetrate isolanti», «pavimenti in legno» e «lastre in gesso» come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

08A01607

Abilitazione dell'Organismo Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 15 febbraio 2008, l'Organismo «Bureau Veritas Italia S.p.A.» con sede in Milano - cap 20126 - Viale Monza n. 261, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «miscele bituminose», «calcestruzzo, malta e loro componenti», «membrane flessibili per impermeabilizzazione», «strutture di legno» e «pannelli a base di legno» come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

08A01608

Abilitazione dell'Organismo Treviso tecnologia, in Lancenigo di Villorba, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 15 febbraio 2008, l'Organismo «Treviso tecnologia» con sede in Lancenigo di Villorba (Treviso) cap. 31020 - via Roma n. 4 avente sede operativa nel comune di Rustignè di Oderzo (Treviso) cap 31046 - via Pezza Alta n. 34, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di pavimentazioni in legno, rivestimenti resilienti, tessili e laminati, pannelli a base di legno e isolanti termici per l'edilizia come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

08A01609

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 marzo 2008

Dollaro USA	1,5206
Yen	156,78
Lev bulgaro	1,9558

Corona ceca	24,916
Corona danese	7,4502
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,76560
Fiorino ungherese	263,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	3,5322
Nuovo leu romeno	3,7288
Corona svedese	9,3610
Corona slovacca	32,380
Franco svizzero	1,5773
Corona islandese	100,51
Corona norvegese	7,8535
Kuna croata	7,2710
Rublo russo	36,5220
Nuova lira turca	1,8482
Dollaro australiano	1,6304
Real brasiliano	2,5356
Dollaro canadese	1,5035
Yuan cinese	10,8054
Dollaro di Hong Kong	11,8365
Rupia indonesiana	13814,65
Won sudcoreano	1440,92
Peso messicano	16,2583
Ringgit malese	4,8431
Dollaro neozelandese	1,8939
Peso filippino	61,660
Dollaro di Singapore	2,1116
Baht tailandese	48,089
Rand sudafricano	11,9466

Cambi del giorno 5 marzo 2008

Dollaro USA	1,5196
Yen	157,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,048
Corona danese	7,4493
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,76850
Fiorino ungherese	263,01
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Zloty polacco	3,5291
Nuovo leu romeno	3,7185
Corona svedese	9,3627
Corona slovacca	32,369
Franco svizzero	1,5807
Corona islandese	100,99
Corona norvegese	7,8565
Kuna croata	7,2795
Rublo russo	36,5120
Nuova lira turca	1,8383
Dollaro australiano	1,6405
Real brasiliano	2,5452
Dollaro canadese	1,5084
Yuan cinese	10,8015
Dollaro di Hong Kong	11,8362
Rupia indonesiana	13811,64
Won sudcoreano	1441,11
Peso messicano	16,2688
Ringgit malese	4,8376
Dollaro neozelandese	1,9076
Peso filippino	61,946
Dollaro di Singapore	2,1129
Baht tailandese	48,019
Rand sudafricano	11,7997

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A01734 - 08A01733

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

È stata pubblicata sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) la deliberazione n. 001/2008 del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE inerente la ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate nel periodo 2005-2007 ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

08A01712

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-059) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.